



Berna,

## Ai Governi cantionali

### **Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes)**

#### **Avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione sull'avamprogetto di decreto federale che approva e traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, interpellando i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

La Convenzione del Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 1° febbraio 2008, è finalizzata alla lotta a livello nazionale e internazionale contro tutte le forme della tratta di esseri umani. Essa fissa standard minimi nei settori del diritto penale, dell'aiuto alle vittime, del diritto degli stranieri nonché della protezione procedurale ed extraprocedurale dei testimoni. Inoltre rafforza la cooperazione tra gli Stati d'origine e quelli di destinazione della tratta di esseri umani. Il suo obiettivo è di potenziare la prevenzione e di arginare la domanda. La Svizzera ha firmato la Convenzione l'8 settembre 2008.

L'ordinamento giuridico svizzero è ampiamente in armonia con il contenuto della Convenzione. Diversi requisiti sono stati presi in considerazione nel contesto di revisioni in ambito legislativo ancora in corso. In vista della ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo è stato sottoposto a revisione l'articolo 182 del Codice penale svizzero del 21 settembre 1937 (CP, RS 311.0). La nuova disposizione penale è in vigore dal 1° dicembre 2006. Nella nuova legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in vigore dal 1° gennaio 2008, sono state introdotte le basi legali per un disciplinamento del soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani derogatorio rispetto alle condizioni generali d'ammissione. L'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) soddisfa inoltre la condizione posta dalla Convenzione circa il periodo di riflessione per le vittime della tratta di esseri umani, come pure in merito al soggiorno in caso di cooperazione con le autorità di perseguimento penale o in casi particolarmente gravi. Infine, è ora possibile concedere l'aiuto al ritorno per le vittime della tratta di esseri umani.

È invece necessario intervenire nell'ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni. L'articolo 28 della Convenzione sancisce che occorre adottare misure legislative o altre misure necessarie per offrire a coloro che rilasciano deposizioni nel contesto di un procedimento penale per tratta di esseri umani una protezione effettiva e appropriata dalle possibili ritorsioni o intimidazioni, specie durante e dopo le indagini. Per realizzare questa condizione a livello legislativo sono possibili due procedure. I Cantoni e la Confederazione possono disciplinare separatamente la materia, nel qual caso i Cantoni hanno la possibilità di stipulare un



concordato, oppure si può legiferare a livello federale. Alla fine del 2007 il DFGP ha chiesto il parere dei Cantoni tramite la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). Dalla consultazione è emersa una predilezione per la soluzione a livello federale che affida alla Confederazione il compito di disciplinare e applicare in modo uniforme nei procedimenti federali e cantonali le misure specifiche di protezione extraprocedurale dei testimoni.

Pertanto l'avamprogetto di legge sulla protezione extraprocedurale dei testimoni propone la soluzione federale e crea le basi legali e le strutture statali necessarie per svolgere i programmi di protezione dei testimoni tramite un servizio centrale che si occupa delle persone coinvolte in procedimenti federali e cantonali. L'avamprogetto prevede anche la consulenza e il sostegno nei confronti dei Cantoni da parte del servizio centrale di protezione dei testimoni, a favore di persone che non sono state inserite in un programma di protezione, ma che necessitano di singole misure di protezione.

Vi invito cordialmente a esprimervi sulla documentazione allegata.

Vi prego di inviare i Vostri pareri all'Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore, Servizio giuridico e protezione dei dati, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

**entro l'15 marzo 2010**

Il signor Marc Juillerat (marc.juillerat@fedpol.admin.ch, tel. 031 324 45 93) è a Vostra disposizione per rispondere a eventuali domande.

Ulteriori copie della documentazione in consultazione si possono scaricare da Internet all'indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Vi ringrazio sin d'ora della Vostra preziosa collaborazione e Vi prego di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della mia alta considerazione.

Eveline Widmer-Schlumpf

Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto del decreto federale e rapporto esplicativo (d, f, i)  
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d  
VD, NE, GE, JU: f  
BE, FR, VS: d, f  
GR: d, i  
TI: i
- Elenco dei partecipanti alla consultazione
- Testo della Convenzione del Consiglio d'Europa (traduzioni non ufficiali in tedesco e in francese)

